

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZALLO

ORDINANZA N. 7/93

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Pozzallo:

VISTO il rapporto di sopralluogo effettuato in data 8 marzo 1993, congiuntamente, dal personale militare dipendente e da funzionari dell'Ufficio tecnico comunale di S. Croce Camerina, presso la contrada "Bosco Rotondo" dello stesso Comune di S. C. Camerina, e con il quale viene dato atto della situazione di pericolo per la pubblica incolumita', dovuta al grave stato di erosione della costa, fenomeno, questo che, causando la formazione geomorfologica a sbalzo della scogliera, provoca smottamenti e frane, oltre al possibile verificarsi di fratture degli stessi costoni rocciosi;

RITENUTO opportuno prevenire possibili pericoli per le persone e necessario adottare misure a salvaguardia della pubblica incolumita', per quanto di competenza di questa Autorita' Marittima;

VISTI gli articoli 16, 17, 28 e 30 del vigente Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327) e 59 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima - (approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328),

O R D I N A

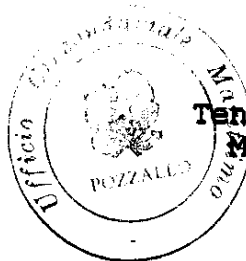
ART. 1 - Con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine, la zona di fascia costiera, estesa per circa 600 metri, del litorale di S. Croce Camerina - contrada denominata "Bosco Rotondo" e piu' precisamente il costone roccioso a sbalzo insistente sulla fascia demaniale marittima antistante, senza soluzione di continuita', le particelle contraddistinte dai numeri 32, 33, 315, 316 e 258 incluse nel foglio di mappa n. 26 di S.C. Camerina, e ' interdetta al transito ed alla sosta di persone e/o mezzi, causa la possibilita' di frane, smottamenti o fratture dei predetti costoni rocciosi.

ART. 2 - Sono altresì vietate, nella zona di mare antistante la fascia costiera di cui all'articolo precedente e sino ad una distanza di metri lineari 50 dalla linea di costa, le attivita' di pesca, navigazione, balneazione ed in genere, qualsiasi attivita', anche subacquea.'

ART. 3 -I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi dell' art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca piu'grave o diverso reato.

ART. 4 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Pozzallo, li' 12 marzo 1993



IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Massimo DI RAIMONDO